

Regolamento Relativo alla Mobilità Internazionale Studentesca

Art. 1 - PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La nostra scuola favorisce e riconosce la mobilità internazionale dei propri studenti come strumento di arricchimento del curriculum grazie all'acquisizione di competenze interculturali utili allo sviluppo personale. La durata dell'esperienza all'estero è compresa fra i tre mesi e l'intero anno scolastico ed è normativamente regolamentata

Tali esperienze di studio all'estero sono valide per la riammissione alla classe successiva e valutate al fine degli scrutini sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.

Art. 2 – DOVERI DELLO STUDENTE

Per partecipare ad un progetto di studio all'estero, di qualsiasi durata, lo studente deve:

- a) Segnalare la propria intenzione alla segreteria e chiedere un parere consultivo al Consiglio di Classe. In generale la scuola ritiene consigliabile intraprendere percorsi di mobilità internazionale a fronte della piena acquisizione di un efficace metodo di studio in tutte le materie;
- b) Scegliere, quando possibile, i corsi più coerenti con i programmi del curriculum italiano e mantenere contatti regolari con il docente tutor;
- c) Iscrivere regolarmente alla classe che non frequenterà in Italia;
- d) Presentare al rientro un attestato di frequenza della scuola estera con il piano di studi eseguito, i programmi delle singole materie e le valutazioni finali (pagella). Questa documentazione deve essere tradotta e legalizzata dal Consolato Italiano del paese di provenienza;
- e) Impegnarsi a recuperare, durante il periodo estivo autonomamente e/o seguendo i corsi di recupero organizzati dalla scuola, i contenuti e le competenze minime necessari ad affrontare la classe successiva per quanto riguarda le discipline non studiate all'estero, secondo programmi concordati con i propri docenti;
- f) Stendere una relazione - da presentare durante il colloquio di rientro - improntata sulle seguenti tematiche: materie studiate nella scuola ospitante e motivi della scelta, metodi di verifica e di valutazione, rapporto tra insegnanti e studenti, attività extracurricolari, discipline e attività svolte, ma non rientrati nel curriculum italiano.

Art. 3 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DEL DOCENTE TUTOR

Il Consiglio di Classe indica allo studente ed alla famiglia il nome di un docente tutor a cui fare riferimento prima della partenza, durante il periodo di studio all'estero e al rientro dello studente.

Il docente tutor deve:

- a) fornire allo studente i programmi appositamente redatti dai docenti del Consiglio di Classe con i contenuti essenziali per la proficua frequenza della classe successiva delle discipline che non sono oggetto di studio nella scuola estera e/o i cui programmi sono significativamente diversi da quelli previsti dal piano di studi italiano;
- b) stabilire scadenze precise per i contatti con lo studente durante la sua permanenza all'estero al fine di facilitarne la riammissione e sostenendolo nel colmare eventuali mancanze;
- c) curare lo scambio di informazioni tra il Consiglio di Classe e lo studente all'estero e aggiornare il dirigente scolastico e il coordinatore sull'attività didattica dello studente;
- d) verificare la stipula della Convenzione per i Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro fra la nostra scuola e l'agenzia utilizzata dallo studente per effettuare l'anno di studio all'estero, e la stesura del progetto formativo;

- e) attivarsi per l'eventuale inserimento dello studente nei corsi di recupero estivi. Ogni recupero sarà finalizzato all'acquisizione delle conoscenze fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento nella classe successiva.

Il Consiglio di Classe si impegna a:

- a) in caso di non raggiungimento delle competenze entro la fine dell'anno scolastico, offrire allo studente la possibilità di svolgere l'esame di recupero entro il mese di luglio;
- b) seguire il percorso formativo dello studente, attraverso i contatti tra la scuola italiana e quella straniera tenuti dal docente tutor, al fine di facilitare la riammissione degli studenti italiani valorizzando le differenze, focalizzando ciò che di positivo è stato fatto e sostenendo lo studente nel colmare eventuali mancanze;
- c) riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza di studio all'estero, considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

Art. 4 - RIAMMISSIONE

Al rientro da un soggiorno all'estero di tre/sei mesi, lo studente intraprende un percorso di recupero in itinere e sostiene delle prove di verifica sulla parte di programma non svolto in classe in Italia, previo accordo con i docenti del Consiglio di Classe.

Nel caso di un intero anno scolastico frequentato all'estero, per la riammissione lo studente, al rientro in Italia, dovrà sostenere prove integrative sulle materie non affrontate all'estero ma previste nel piano di studi italiano e sulle materie che, pur affrontate all'estero, hanno un programma significativamente diverso da quello previsto dal piano di studi italiano. Tali prove si svolgeranno sulla base dei programmi dai contenuti minimi forniti dal Consiglio di Classe. In quella sede lo studente esporrà anche la propria relazione in merito all'esperienza scolastica vissuta.

Le prove si svolgono prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, quando sono previsti gli esami di integrazione, secondo il calendario pubblicato sul sito.

Per una corretta attribuzione dei crediti scolastici, il docente tutor traduce in decimi le valutazioni certificate dalla scuola all'estero, calcolando la media di tali valutazioni e delle valutazioni ottenute nelle prove integrative ed utilizzando tale media per l'attribuzione del credito scolastico in sede di Consiglio di Classe.

L'Istituto condivide e assume le indicazioni fornite nella Nota prot. 843 del 10 Aprile 2013 e si organizza di conseguenza: *Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni (cfr. Art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).*

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute all'estero, che ovviamente non vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica, le istituzioni scolastiche sono invitate a facilitare tali esperienze e a definire, nel caso di studenti con "giudizio sospeso" in qualche materia, procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all'estero.

Nel far presente che appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli alunni frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato, è evidente che, per la buona riuscita, risultano fondamentali sia la proficua collaborazione fra scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti sia la definizione di azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze.